

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10.6 e 10.7 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 14 settembre 2006 è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della società **A.C.F. FIORENTINA S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

L.N.P.

– Oggetto:

“A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione d’Appello Federale, con provvedimento del 14 luglio 2006, ha comminato alla istante le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 12 punti in classifica nella stagione 2006/2007, ammenda di € 50.000.

La Corte Federale, quale organo di appello, in data 25 luglio 2006, (C.U. n. 1/cf) ha emesso il dispositivo di sentenza, poi pubblicata integralmente anche nella parte motiva in data 4 agosto 2006, (C.U. n. 2/cf) con la quale ha determinato la sanzione a carico della A.C.F. Fiorentina S.p.A., nella penalizzazione di 30 punti con riferimento alla stagione sportiva 2005/2006, nella penalizzazione di 19 punti in classifica, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007, nella squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e ammenda di € 100.000,00.

La ricorrente lamenta la erroneità della decisione assunta, per essere viziata da travisamento dei fatti, difetto assoluto di presupposti, svilimento, illogicità e contraddittorietà oltre che carenza di idonea motivazione. Lamenta, inoltre, la sproporzione delle sanzioni.

Sottolinea, infine, la ricorrente che la penalizzazione di 30 punti in classifica ha determinato la perdita del diritto di partecipare alle competizioni europee e che la ulteriore penalizzazione di 19 punti inflitta per il campionato di calcio di serie A, stagione sportiva 2006/2007, si tradurrebbe in una sostanziale condanna alla retrocessione.

Del pari risulterebbe senza alcuna giustificazione la squalifica del campo, correlabile unicamente ad episodi di violenza.”

– Pretese:

Annnullamento delle sanzioni e archiviazione del procedimento disciplinare; in via subordinata, previo accertamento e declaratoria della indeferibilità del Presidente Onorario e della carenza della legale rappresentanza degli altri dirigenti e della assenza di violazioni del C.G.S., proscioglimento della ricorrente da ogni addebito, ovvero riduzione delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale con la decisione di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 1/cf del 25 luglio 2006 e 2/cf del 4 agosto 2006.

Si rende noto che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI ha fissato il giorno 25 settembre 2006, ore 12.00, quale termine entro il quale un terzo interessato possa proporre, ai sensi dell'art. 10.7 del Regolamento della Camera, motivata istanza di intervento nel procedimento in premessa.

In caso di ammissione all'intervento, è fissato per il terzo il termine perentorio del 5 ottobre 2006 ore 12.00 per il deposito della comparsa ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento della Camera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi